ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 72,

IN SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMONE, NEL COMUNE DI RAVENNA - RICHIEDENTE MIGLIARDI ALBERTO. PROCEDIMENTO N.

n. DET-AMB-2022-5421 del 20/10/2022

RAPPT0239/03RN01.

Proposta n. PDET-AMB-2022-5665 del 20/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Ermanno Errani

Determinazione dirigenziale

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON LA STRUTTURA DA PESCA N. 72,
IN SPONDA DESTRA DEL FIUME LAMONE, NEL COMUNE DI RAVENNA RICHIEDENTE MIGLIARDI ALBERTO. PROCEDIMENTO N. RAPPT0239/03RN01.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e ss.mm.ii.; il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 e ss.mm.ii. (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 e ss.mm.ii. in particolare, gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni, il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);

- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.895/2007, n.913/2009, n.469/2011, n.173/2014, n.1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 avente ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 9/2006, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e ss.mm.ii; la L.R. n. 11/2012 ed il Regolamento capanni da pesca e da caccia approvato, nei termini prescritti dalla stessa legge regionale, con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 95065/97 del 1/8/2014 e ss.mm.ii.; la determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna n. 2129 del 29/8/2019 recante "Approvazione protocollo attuativo Piano capanni da pesca" ed il medesimo protocollo così approvato;

RICHIAMATE:

- la determinazione regionale n. 4785, del 23/04/2003, con la quale è stata accordata a Migliardi Alberto, la concessione sino al 31/12/2003, per l'occupazione di area demaniale con la struttura da

pesca n. 72, in sponda destra del Fiume Lamone, nel Comune di Ravenna (Proc. n. RAPPT0239);

- la determinazione n. 14161 del 08/11/2012, con la quale è stato disposto l'importo del corrispettivo dovuto a saldo per l'occupazione dal 01.01.2004 al 31.12.2012;

PRESO ATTO che:

- con istanza presentata alla Regione Emilia-Romagna, assunta al protocollo regionale n. RA/6776
 del 23/12/2003, il sig. Migliardi Alberto ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione demaniale;
- l'istanza risulta pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 236 del 03/08/2022, e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'area oggetto della concessione rientra in zona protetta ed è all'interno di un Sito Rete Natura
 2000, tipologia: ZSC-ZPS, codice: IT4070003, denominato: Pineta di San Vitale, Bassa del
 Pirottolo;
- in data 04/08/2022, assunta al protocollo Arpae n. PG/2022/129583, del 04/08/2022, è stato acquisito agli atti il mandato di rappresentanza e procura speciale dove risulta come unico concessionario il sig. Migliardi Alberto C.F. MGLLRT59E10H199G.

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso:

- dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Sede di Ravenna con determinazione n. 2263, del 29/06/2022, (nulla osta idraulico acquisito al protocollo generale n. PG/2022/113363 del 08/07/2022);
- dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po con nulla osta e valutazione di incidenza provvedimento n. 2019/302 del 21/08/2019;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 124,47 in data 06/08/2003 e la somma pari ad euro 1.351,73 in data 30/09/20222;

ргосеdere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale al sig. Migliardi Alberto, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione a Migliardi Alberto C.F. MGLLRT59E10H199G, così come individuati nel "mandato di rappresentanza e procura speciale" (acquisito agli atti con protocollo n. PG/2022/129583 del 04/08/2022) per l'occupazione di area demaniale con un impianto per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e capanno in muratura su palafitta identificato con il numero 72, in sponda destra, del Fiume Lamone nel comune di Ravenna (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione B, Foglio 52, antistante il mappale 32, indicativamente individuato

- alle seguenti coordinate UMT-RER: x= 756915; y= 935904) già assentita con determinazione regionale n. 4785, del 23/04/2003. Procedimento RAPPT0239/03RN01;
- 2. di fissare la scadenza della presente concessione al 31/12/2033;
- 3. di dare conto che l'efficacia della presente concessione è condizionata alla realizzazione dei lavori autorizzati di cui al Nulla Osta dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna n. 2263 del 29/06/2022 entro il termine di 18 mesi dalla data di notifica dello stesso e all'accertamento, da parte dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna e di Arpae SAC Ravenna della loro corrispondenza, per la parte fuori terra, all'elaborato grafico allegato parte integrante del Nulla Osta stesso, pena la decadenza della concessione stessa con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura del richiedente;
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto (di cui è parte integrante) sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/092022, che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 4785, del 23/04/2003;
- 5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al predetto disciplinare;
- 6. di stabilire inoltre che i concessionari debbano rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna con determinazione 2263 del 29/06/2022, e al nulla osta e valutazione di incidenza rilasciato dal Parco del Delta del Po con provvedimento n. 2019/302, del 21/08/2019, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
- 7. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti

l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- 8. di quantificare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2022 pari a complessivi € 1.476,20 salvo conguaglio Istat da effettuarsi al momento del pagamento;
- 9. di quantificare l'importo di € 1.476,20 quale deposito cauzionale per l'utilizzo del bene demaniale;
- di dare atto che i concessionari risultano in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
- 11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico dei concessionari è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia semplice;
- 12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 13. di dare atto che i concessionari sono tenuti a registrare la presente determinazione entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- 14. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Ermanno Errani

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPI INARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale con la struttura da pesca n. 72, in sponda destra del fiume Lamone, nel Comune di Ravenna, in favore del sig. Migliardi Alberto C.F. MGLLRT59E10H199G. Procedimento RAPPT0239/03RN01.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

- 1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale con un impianto esistente per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa costituito da un bilancione e capanno in muratura su palafitta identificato, identificato con il n. 72, in sponda destra, Fiume Lamone, (censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione B, Foglio 52, antistante il mappale 32, indicativamente individuato alle seguenti coordinate UMT-RER: x= 756915; y= 935904), già assentita con la determinazione regionale n. n. 4785, del 23/04/2003;
- 2. L'occupazione risultante dai grafici acquisiti agli atti del procedimento consiste in:
 - Mq 225 di superficie d'acqua ricoperta con la rete del bilancione, sorretto da 5 pali;
 - Mg 60,04 di superficie coperta da manufatti;
 - Mq 33,25 di passerelle e scalette;

Articolo 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. I concessionari non possono variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né possono modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

- 2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla custodia e vigilanza del bene concesso, alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 3. I concessionari sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei concessionari qualora essi non abbiano provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I concessionari sono tenuti ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
- 4. I concessionari sono responsabili, in via esclusiva, di qualsiasi danno e lesione che possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione e si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dell'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla

concessione qualora i concessionari non abbiano provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

- 6. I concessionari sono obbligati a tenere presso il capanno la copia della presente concessione (con l'allegato disciplinare) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
- 7. I concessionari sono comunque obbligati a collocare in prossimità del capanno un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolari della concessione, numero della concessione, e scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento i concessionari sono tenuti a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
- 8. Tutte le acque sia di bagni che di lavelli o altro non possono essere scaricate direttamente o indirettamente nel corso d'acqua. E' fatto obbligo ai concessionari di dotare la struttura di appositi we chimici o altro sistema di raccolta temporanea delle acque di scarico e di provvedere periodicamente allo svuotamento di tali rifiuti con conferimento ad impianti autorizzati per il loro trattamento e smaltimento. I concessionari devono trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae SAC di Ravenna la documentazione comprovante i conferimenti relativi all'anno precedente.

ART. 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DELI'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SEDE DI RAVENNA N. 2263, del 29/06/2022

<<di>condizionare l'efficacia del presente Nulla Osta idraulico al rispetto delle seguenti prescrizioni, condizioni e termini preavvertendo che in caso di mancato rispetto dei punti a., g., h., j., k., m., o., r., s., u., v., il presente nulla osta automaticamente sarà da considerare decaduto:

- a. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al progetto approvato al punto 1 del presente provvedimento con il rigoroso rispetto di quanto indicato relativamente a demolizioni, misure e distanze e dovranno essere conclusi entro il termine di 18 mesi decorrente dalla data di notifica della concessione rilasciata da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.
- b. L'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna all'indirizzo pec: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo rispetto alla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo pec.
- c. Sarà onere del richiedente acquisire le ulteriori autorizzazioni, nulla osta e/o concessioni propedeutiche alla realizzazione delle opere e/o all'esercizio delle attività, specie per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di aree demaniali e di rampe carrabili insistenti su aree del demanio idrico.
- d. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento sono a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene a difesa delle opere idrauliche.
- e. Qualsiasi variazione circa la titolarità della concessione e/o del manufatto con cui viene esercitata dovrà essere tempestivamente comunicata allo scrivente Servizio all'indirizzo pec: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it .
- f. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori di adeguamento e/o manutenzione della struttura da pesca, adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.

- g. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti autorizzati, di cui avrà cura di eseguire il controllo, la manutenzione e la corretta conduzione. Eventuali lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati nell'area in concessione sono a suo esclusivo carico. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla loro non corretta progettazione e costruzione, ovvero derivanti da carente manutenzione o da cattiva conduzione.
- h. I tiranti necessari alla stabilizzazione di un eventuale bilancione possono essere ancorati al suolo, ma non devono essere infissi sul corpo arginale né ad una distanza dal piede dello stesso inferiore a 4,0 metri. Il Concessionario è tenuto a eseguire regolarmente il taglio della vegetazione nelle aree circostanti gli ancoraggi e a rendere i tiranti ben visibili, anche con idonee segnalazioni, al fine di prevenire incidenti.
- i. Gli estremi della concessione, i percorsi di eventuali cavi e condotti interrati e altre indicazioni utili dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate su indicazione del personale dell'Agenzia Regionale competente, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
- j. Il capanno da pesca deve essere adibito esclusivamente al ricovero di attrezzi per la pesca e di persone durante l'esercizio della stessa, nei termini di cui al PAI/PGRA 2016 (Piano Assetto Idrogeologico, Progetto di Variante/Coordinamento tra Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico) ed ai "Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel parco

- regionale del Delta del Po", approvati dall'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po.
- **k.** Il concessionario è tenuto alla conservazione dello stato di efficienza delle opere per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle rive fluviali.
- I. Nelle aree fluviali è vietato abbandonare rifiuti e lasciare beni e oggetti che possano essere trascinate dalle piene. Il concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti e materiali che, intercettati dai manufatti autorizzati durante le piene, possono costituire ostacolo al deflusso delle acque e pericolo per la stabilità delle strutture. É, altresì, tenuto ad assicurare il corretto funzionamento del servizio igienico con W.C. chimico o vasca a tenuta, fornendo, a richiesta delle autorità competenti, prova del regolare periodico smaltimento dei liquami.
- m. Qualora fossero previsti allacciamenti a reti di pubblici servizi (energia elettrica, etc.), essi dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzati dell'Agenzia dietro presentazione di apposito progetto con il quale dovranno essere evidenziati i percorsi ed eseguite le verifiche di compatibilità idraulica dei medesimi.
- n. Il Concessionario, previa comunicazione all'indirizzo pec:

 stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, è tenuto ad eseguire, almeno due

 volte l'anno, lo sfalcio della vegetazione erbacea o del canneto nell'argine in corrispondenza

 dell'area concessa. Potrà essere autorizzato, previa specifica richiesta, ad eseguire taglio

 selettivo della vegetazione arbustiva o arborea nelle fasce di rispetto del R.D. 523/1904 nella

 misura sufficiente a prevenire interferenze dannose con l'impianto e il suo esercizio, nel

 rispetto delle finalità di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea di cui all'art.

- 115 comma 1 del D.lgs. 152/2006. Nella golena tali interventi sono ammessi in anni alterni nel periodo dall'11 agosto sino al 19 febbraio successivo.
- o. É vietata la realizzazione di recinzioni, pavimentazioni, strade e camminamenti, parcheggi o ricoveri per veicoli e/o la modificazione dell'andamento naturale del terreno e/o la modificazione della flora spontanea con l'impianto di specie non autoctone.
- p. L'accesso all'area demaniale con veicoli a motore è consentito esclusivamente per la manutenzione, l'approvvigionamento e l'asportazione di materiali dall'impianto da pesca, limitatamente al tempo necessario e utilizzando il percorso più breve dalla pubblica via.
 Qualora per accedere all'area di cui al presente provvedimento fosse necessario utilizzare rampe o piste insistenti su area demaniale, sarà necessario regolarizzare il predetto utilizzo richiedendone specifico titolo concessorio.
- q. Il concessionario dovrà consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate. La presente determinazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza / sorveglianza.
- r. Il Concessionario dovrà comunicare obbligatoriamente al Comune di Ravenna Ufficio Protezione Civile e all'Agenzia Regionale competente un numero di telefono attivo tutti i giorni "24 ore su 24". In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario dovrà provvedere all'intervento richiestogli nel più breve tempo possibile.
- s. Il concessionario è tenuto a verificare il permanere delle condizioni di stabilità e resistenza della struttura per tutta la durata della concessione, specie dopo ogni tipo di evento naturale avverso.
- t. Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti

che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

- u. Non sono ammesse opere, manufatti e strutture in genere poste a quote inferiori alla quota di "massima piena" (piena di riferimento con tempo di ritorno di 200 anni), individuata nella relazione di compatibilità idraulica redatta da tecnico incaricato, con la sola eccezione dei pali di sostegno del capanno e della passerella, degli elementi di stabilizzazione del bilancione da pesca e di eventuali accessori previsti in progetto, solo se completamente interrati.
- v. I Pali di sostegno della passerella di accesso al capanno non devono essere infissi sul corpo arginale né ad una distanza dal piede dello stesso inferiore a 4,0 metri.>>

ART. 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PARCO DELTA DEL PO – ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVESITA' - DELTA DEL PO, N. 2019/302, DEL 21/08/2019

<<pre><<pre><<pre><<pre>< la realizzazione degli interventi proposti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni
di seguito riportate:</pre>

- le caratteristiche del capanno dovranno essere conformi al contenuto del Regolamento per i capanni da pesca e da caccia approvato dal Comune di Ravenna (Delibera C.C. 95065/97 del 01/08/2014 e successive modifiche);
- compatibilmente alla sicurezza dei fruitori, gli elementi del nuovo pontile dovranno essere realizzati interamente in legno (in particolare i parapetti);
- dovrà essere utilizzato legno con certificazione F.S.C (Forest Stewardship Council);

- la rete da pesca del capanno non dovrà occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;
- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti; dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitando di creare accumuli nelle aree circostanti>>

ART. 5 - DURATA/RINNOVO/RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
- 2. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della occupazione, i concessionari dovranno presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione.
- 3. Qualora i concessionari non intendano procedere al rinnovo della concessione, dovranno darne comunicazione al servizio competente prima della scadenza della stessa.
- 4. In caso di concessione rilasciata ad un soggetto diverso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della LR n. 7/2004 e ss.mm.ii. in particolare, con riferimento all'indennità da riconoscere ai concessionari uscenti qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 6 - DECADENZA/SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 19 della LR n. 7/2004, è facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione o di revocarla anticipatamente per ragioni idrauliche o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro vengano a cadere i presupposti che hanno portato al rilascio della concessione in relazione all'uso richiesto. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal suo comma 2 lett. b), in caso di subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa

dell'autorità concedente.

- 2. Specie in relazione a quanto precede, viene fatto obbligo ai concessionari di comunicare per iscritto ogni eventuale modifica del domicilio eletto e/o del procuratore speciale nominato, ovvero, sempre per iscritto mediante presentazione di apposita richiesta di variante, di modifica dei nominativi dei consoci/utilizzatori indicati al punto a) del determinato del provvedimento di concessione.
- 3. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
- 4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 7 - CANONE DELLA CONCESSIONE

- 1. I concessionari, per le annualità successive a quella in corso, sono tenuti a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso, alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. I concessionari sono tenuti a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura dei concessionari contattare Arpae SAC di Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
- 3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra

indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
- 2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi dei Concessionari, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
- 3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.
- 4. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per I concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora i concessionari non provvedano al ripristino nel termine e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. I concessionari sono obbligati al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere, e di attenersi alle relative disposizioni.
- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito, in particolare, dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONE, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché

al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla
registrazione, se dovuta, sono a carico dei concessionari.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.